

COMUNE DI VEZZANO SUL CROSTOLO

PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

Committente

COMUNE DI VEZZANO SUL CROSTOLO

Piazza della Libertà, 1 42030 Vezzano sul Crostolo (RE)

OGGETTO

CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELL' IMPIANTO SPORTIVO SITO IN VIA TINTORIA,
COMUNE DI VEZZANO SUL CROSTOLO.

Responsabile del Procedimento

Dott.ssa Raffaella Virelli – Responsabile Area Affari Generali del Comune di Vezzano sul Crostolo

Descrizione

SCHEMA CONTRATTO DI SERVIZIO ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. n. 201/2022

1. GENERALITA'

Il presente contratto viene stipulato tra il Comune di Vezzano sul Crostolo (di seguito denominato Concedente) con sede legale in Piazza Della Libertà 1 a Vezzano sulCrostolo (RE), in qualità di committente e rappresentato da _____ e l'impresa _____ (di seguito denominata Concessionario) con sede legale in _____ n° _____, P.IVA _____ in qualità di appaltatore e rappresentata da _____,

PREMESSO CHE

con atto di nomina n.del _____ il/la _____ è stato/a nominata/a che in virtù di tale nomina è investito/a delle attribuzioni previste approvato con deliberazione dal Consiglio Comunale del Comune di Vezzano sul Crostolo n. del; con determina n. _____ del _____ il/la _____ ha affidato a norma del D. Lgs. n.36/2023 a l'esecuzione del servizio di gestione dell'impianto sportivo ubicato in via Tintoria n. 1, comune di Vezzano sul Crostolo, specificato al punto 3 del presente contratto.

2. PREMESSE

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.

3. OGGETTO DEL CONTRATTO

Il Concedente, come sopra rappresentato, conferisce a _____, come sopra rappresentato, il servizio di gestione in concessione dell'impianto sportivo in via Tintoria, Vezzano sul Crostolo e si obbliga, legalmente e formalmente, ad eseguire tutte le attività inerenti il servizio specificate nel capitolato speciale, ritenuto parte integrante e sostanziale del presente contratto.

4. DURATA DEL SERVIZIO

Il presente contratto avrà la durata di 24 (ventiquattro) mesi a decorrere dalla data di perfezionamento del medesimo.

5. OBBLIGHI RELATIVI AL SERVIZIO PUBBLICO

Il servizio di gestione dell'impianto sportivo è da considerarsi ad ogni effetto "servizio pubblico locale a rilevanza economica"; pertanto l'impresa aggiudicataria è tenuta al rispetto di tutti i contenuti e gli obblighi previsti dal D. Lgs. n. 201/2022.

Il servizio dovrà essere svolto in conformità assoluta alle caratteristiche e ai criteri individuati nel capitolato speciale e nell'offerta tecnica presentata in sede di gara.

6. CONTRIBUTO FINANZIARIO E FATTURAZIONE

Il contributo finanziario dovuto a _____ in qualità di concessionario del servizio, determinato in sede di aggiudicazione sulla base del piano economico finanziario presentato per il mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario è fissato in € _____ oltre a I.V.A. nella misura di legge.

I pagamenti saranno effettuati entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della fattura.

7. MONITORAGGIO DELLE PRESTAZIONI CONTRATTUALI

Fatte salve le competenze degli organi preposti in relazione ai controlli di legge, la gestione delle strutture e impianti sportivi e l'erogazione dei servizi ad essa riconducibili, sono soggetti al controllo del Concedente. Il Concedente potrà verificare, in qualsiasi momento, la rispondenza dell'attività svolta dal gestore ai principi dello Statuto dello stesso, l'osservanza delle clausole contrattuali e l'applicazione puntuale delle tariffe prestabilite.

In particolare, il DEC (direttore dell'esecuzione) insieme a personale tecnico si riserva il diritto di effettuare visite di controllo, di norma non inferiori ad almeno due nel mese di agosto e dicembre, senza obbligo di preavviso e senza che ciò comporti interruzione di attività, di accedere ed ispezionare le strutture comunali (locali, impianti, attrezzature, ecc.) verificarne lo stato d'uso, valutare gli interventi manutentivi e di rinnovamento, gli eventuali danni causati ai beni mobili ed immobili, presi in consegna dal gestore stesso, nonché di controllarne la conduzione sia dal lato tecnico, che da quello operativo e qualitativo, per verificarne la corrispondenza con gli standard di categoria e il rispetto delle disposizioni della legislazione vigente.

Le eventuali anomalie, disfunzioni o deficienze saranno notificate per iscritto al gestore, il quale sarà obbligato a porre adeguato rimedio entro il termine assegnato.

8. OBBLIGHI DI INFORMAZIONE E RENDICONTAZIONE

Il Concessionario si impegna a trasmettere al Concedente entro il 30 giugno 2025 un rendiconto della gestione dell'impianto, composto da:

- a) rendiconto sintetico della gestione dell'impianto, riferito alla stagione sportiva precedente, con prospetto riepilogativo del totale dei costi e dei ricavi conseguiti, derivanti dalla gestione dell'impianto, comprensivo anche delle tariffe incassate per l'utilizzo degli impianti da parte di terzi sulla base del tariffario per i servizi comunali in vigore;
- b) dati dell'utenza utilizzatrice distinta per fasce d'età (ragazzi under 16 e adulti);
- c) elenco delle iniziative e delle manifestazioni svolte all'interno dell'impianto;
- d) calendari stagionali di utilizzo;
- e) elenco delle attività di manutenzione ordinaria effettuate sull'impianto nella stagione sportiva appena conclusa.

E' fatto obbligo al Concessionario di informare il Concedente sull'andamento del servizio, su eventuali emergenze e sui comportamenti tenuti dagli utenti del servizio.

9.PENALITA'

Il Concessionario è responsabile delle prestazioni assegnate e risponde di eventuali danni conseguenti a mancati adempimenti, al loro parziale assolvimento, al loro non corretto adempimento.

Salvo quindi più gravi e diverse sanzioni previste dalle norme di legge e/o dagli altri articoli del presente capitolato, qualora al Concedente risultino inadempienze di qualsivoglia natura, inosservanze del capitolato, circostanze che possano causare disservizio o disagio agli utenti, imputabili alla responsabilità del gestore, queste verranno direttamente contestate al responsabile della concessione. Nel caso in cui dall'inadempienza possa derivare al gestore l'applicazione di una penale, la contestazione avverrà per iscritto, con facoltà di controdeduzione da parte della ditta entro 15 giorni dal ricevimento della contestazione. Nel caso in cui il Concessionario valuti non accolte le controdeduzioni presentate dalla ditta, la sanzione sarà considerata come definitivamente accertata. In questo caso, nel termine dei successivi 15 giorni dal ricevimento della controdeduzione, il Concedente comunicherà al Concessionario l'applicazione della sanzione e l'ammontare della penale.

Salvo nei casi di inadempimento degli obblighi contrattuali che comportino la risoluzione ai sensi dell'art. 29, al Concessionario, potrà essere irrogata una penale per le singole attività che comportino:

- a) mancata esecuzione, sospensione e/o abbandono delle attività indispensabili al funzionamento degli impianti affidati: penale da 250 a 5.000 Euro secondo la gravità e/o la durata di ogni inadempimento;
- b) mancata effettuazione o difformità delle attività manutentive, nonché mancato rispetto delle prescrizioni impartite dal Concedente o dai soggetti dalla stessa incaricati: penale da 200 a 500 Euro secondo la gravità per ogni attività contestata;
- c) mancata effettuazione dei servizi di pulizia e sanificazione dei locali, delle aree verdi e di pertinenza degli impianti sportivi 200 Euro per ogni contestazione, oppure nel caso di esecuzione con un insufficiente livello qualitativo 50 Euro per ogni inadempimento formalmente rilevato;
- d) mancata corrispondenza, omessa dichiarazione o negligenza nella rendicontazione economico-gestionale al Concedente: penale da un minimo di 1.000 a 5.000 Euro secondo la gravità;
- e) immotivato ritardo nella presentazione del rendiconto gestionale: penale di 800 Euro;
- f) mancato rispetto delle prescrizioni e difformità dell'esposizione pubblicitaria, sponsorizzazione delle strutture ed attività svolte in violazione di quanto previsto dal presente capitolato: penale da 1.500 a 5.000 Euro per ogni contestazione secondo la gravità e ricorrenza;
- g) per ogni altra inadempienza non prevista nei punti precedenti, da un minimo di 150 Euro ad un massimo di 1.000 Euro a seconda della gravità dell'inadempienza accertata. In particolare al mancato adempimento delle attività previste all'art. 13, dal punto a) al punto g), del capitolato speciale di appalto.

Se il Concessionario sarà sottoposto nell'arco di un anno a n.3 (tre) penali o se nell'arco dell'intera durata contrattuale lo stesso verrà sottoposto al pagamento, da parte del Concessionario, di sei penali, sarà facoltà del Concedente stesso di risolvere il contratto.

Per l'accertamento dell'inadempienza il Concedente potrà tenere conto anche delle segnalazioni provenienti dagli utenti.

10. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Oltre a quanto definito nell'articolo precedente, il contratto sarà risolto di diritto qualora ricorrano gravi e/o reiterati inadempimenti e disfunzioni imputabili al Concessionario, con conseguente perdita della garanzia definitiva e fatto salvo il risarcimento dell'eventuale maggiore danno subito.

Costituiscono gravi disfunzioni ed inadempimenti ai fini della risoluzione:

- a) uso improprio dell'impianto o assegnazioni degli spazi non conformi alla legislazione in essere o dichiarazioni difformi, in numero superiore a tre;
- b) realizzazione di interventi non previamente autorizzati, in ragione della gravità del fatto o del ripetersi di realizzazioni abusive;
- c) grave inosservanza delle norme igienico-sanitarie e di quelle in materia di sicurezza;
- d) manutenzione ordinaria o altre attività spettanti al Concessionario effettuate con modalità non conformi alle discipline tecniche di settore e/o a quanto disciplinato dalla concessione, o comunque in modo da recare pregiudizio allo stato di conservazione degli impianti;
- e) mancata presentazione dei rendiconti di gestione oltre il termine di 12 mesi dalla scadenza prefissata;
- f) reiterati inadempimenti, violazioni e difformità sull'esposizioni pubblicitarie e le sponsorizzazioni a decorrere dalla terza contestazione formalmente rilevata;
- g) mancato reintegro della garanzia fideiussoria a seguito di eventuale rivalsa del concedente sull'intero importo o di parte di esso;

Nelle ipotesi sopraindicate il contratto sarà risolto di diritto, con effetto immediato, previa comunicazione con la quale il Concedente dichiara di volersi avvalere della clausola risolutiva.

Il Responsabile unico del progetto procede alla contestazione degli addebiti, a mezzo lettera raccomandata AR e/o con posta elettronica certificata (PEC), assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle controdeduzioni.

Acquisite e valutate negativamente le medesime ovvero decorso il termine senza che il Concessionario abbia risposto, il Concedente procede alla risoluzione del contratto.

In tal caso Concedente, nelle more del nuovo affidamento, può assicurare il servizio ricorrendo ad altra impresa; le relative spese graveranno sul Concessionario inadempiente e decaduto; così come tutti gli oneri connessi ad una eventuale nuova procedura di selezione del contraente privato.

A ristoro del pregiudizio connesso alla risoluzione del contratto per fatto imputabile alla controparte, il Comune trattiene l'intera cauzione prestata dal gestore, ferma restando, comunque, la risarcibilità dei danni ulteriori. Ai sensi dell'art. 190 comma 2 in caso di inadempimento si prevede una clausola penale pari al 20% degli utili previsti dal piano economico finanziario.

11. COMPITI DI COLLABORAZIONE

Oltre a quanto espressamente disciplinato nel capitolato speciale d'appalto, le parti si impegnano a tenere per tutta la durata del contratto un atteggiamento collaborativo.

12. MODALITA' DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE CON GLI UTENTI

In caso di divergenze con gli utenti, le loro famiglie o terzi in genere, il Concessionario dovrà darne immediata, precisa e circostanziata comunicazione al RUP, che è il soggetto deputato alla loro risoluzione.

13. RECESSO

Il Concedente si riserva la facoltà di recedere dal contratto nei modi e termini disciplinati dall'art. 123 del D. Lgs. n. 36/2023.

Ai sensi dell'art. 190 comma 4 lett.c) si prevede un indennizzo a titolo di mancato guadagno pari al 2% degli utili previsti dal piano economico finanziario.

14. GARANZIE ASSICURATIVE

Il Concessionario è tenuto a rispondere di tutti i danni, sia alle persone sia alle cose, arrecati a terzi, compresi gli utenti, in conseguenza dell'attività svolta nell'ambito della struttura oggetto dell'affidamento, manlevando al riguardo il Concedente e gli agenti per conto della stessa (amministratori, dirigenti, dipendenti e collaboratori) da qualsiasi richiesta risarcitoria o pretesa da chiunque avanzata nei confronti degli anzidetti soggetti.

L'affidatario è altresì obbligato ad adottare tutte le misure di sicurezza ed antinfortunistiche ed ogni altro accorgimento al fine di evitare rischi o danni a persone, cose e animali, compresi i terzi che autorizzati dal gestore o dall'Amministrazione comunale dovessero recarsi presso gli impianti sportivi.

Il Concedente è espressamente esonerato da ogni qualsivoglia responsabilità per danno, infortuni o altro in cui dovessero incorrere gli utenti del servizio o gli operatori durante l'esecuzione dello stesso.

Il Concessionario si impegna a stipulare e consegnare, contestualmente alla sottoscrizione del contratto di concessione ovvero all'atto della consegna nelle vie d'urgenza, per ciascun impianto oggetto del presente capitolato un contratto di assicurazione della responsabilità civile per danni a terzi (RCT), comprensivo della sezione di responsabilità civile per danni ai prestatori di lavoro (RCO), per fatti riconducibili alla conduzione della struttura oggetto della gestione nonché all'esercizio e alla gestione del complesso delle attività svolte nell'ambito della stessa, in osservanza delle previsioni del presente contratto, comprese tutte le operazioni ed attività necessarie, accessorie e complementari, nessuna esclusa.

L'assicurazione deve avere validità per danni (RCT) riconducibili a fatto del gestore, di suoi amministratori, soci, dipendenti e/o collaboratori a qualunque titolo e deve comprendere la copertura per i danni a terzi riconducibili a persone del cui fatto il gestore sia tenuto a rispondere a termini di legge, anche se derivante da comportamento doloso o gravemente colposo.

Tale assicurazione dovrà prevedere l'estensione alla Responsabilità civile verso prestatori di lavoro (RCO) con un massimale non inferiore ad €. 5.000.000,00 per ogni prestatore d'opera infortunato, per danni a cose e per ogni sinistro.

Tale assicurazione dovrà recare massimale unico di garanzia non inferiore a € 2.500.000,00 (duemilionicinquecentomila/00) che rappresenta il limite di risarcimento per sinistro, indipendentemente dal numero delle persone (terzi o prestatori d'opera) che abbiano subito danni per morte o lesioni e indipendentemente dalle cose danneggiate. A titolo esemplificativo e non limitativo, l'assicurazione dovrà comprendere la responsabilità civile:

- derivante dalla conduzione dei locali, delle strutture e di beni anche di terzi;
- per danni a beni di terzi da incendio di cose dell'Assicurato o dallo stesso detenute;
- l'estensione per i danni a terzi derivanti da interruzioni e/o sospensioni (totali o parziali) e/o mancato o ritardato inizio di attività o servizi di terzi in genere, a seguito di sinistro indennizzabile a termini di polizza;
- per danni cagionati da persone non in rapporto di dipendenza con il gestore, della cui opera questi si avvalga per la gestione della struttura oggetto della gestione;
- per danni riconducibili al gestore quale committente a terzi di attività e servizi funzionali all'esercizio della struttura oggetto della concessione (RC da committenza).

Nel suo proprio interesse l'affidatario potrà provvedere all'assicurazione per i danni da incendio e rischi complementari, compresi atti vandalici e dolosi ed eventi naturali, nonché per i danni da furto dei beni di sua proprietà e/o in consegna o custodia al gestore stesso o portati da terzi nell'ambito della struttura in gestione.

Fatta eccezione per i danni riconducibili a responsabilità del Concedente nella sua qualità di proprietario della struttura, in alcun caso il Concedente stesso risponderà dei danni subiti dai beni del gestore o portati nell'ambito della struttura dallo stesso o da terzi.

L'esistenza e la validità delle richiamate coperture assicurative nei limiti minimi previsti dovrà essere documentata con deposito di copia delle relative polizze quietanzate, nei termini richiesti dal Comune e in ogni caso prima della stipulazione del contratto, fermo restando che le assicurazioni dovranno avere validità per tutta la durata della gestione.

Al fine di garantire la copertura assicurativa senza soluzione di continuità, l'affidatario si obbliga a produrre, ad ogni scadenza, copia del documento quietanzato attestante il rinnovo di validità delle anzidette assicurazioni.

Resta in ogni caso precisato che costituirà onere a carico del gestore il risarcimento degli importi dei danni, o di parte di essi, che non risultino risarcibili in relazione all'eventuale pattuizione di scoperti e/o franchigie contrattuali ovvero in ragione della sottoscrizione di assicurazioni insufficienti, la cui stipula non esonera il gestore stesso dalle responsabilità incombenti a termini di legge su di esso o sulle persone della cui opera si avvalga, né dal rispondere di quanto non coperto, totalmente o parzialmente, dalle sopra richiamate coperture assicurative.

Nel caso di RTI le coperture assicurative devono recare l'espressa previsione della loro operatività in nome e nell'interesse di tutti i soggetti temporaneamente raggruppati.

15. OBBLIGHI DEL GESTORE DEL SERVIZIO

La gestione dell'impianto sportivo comunale comprende le seguenti prestazioni, specificate in dettaglio nel capitolato speciale:

- programmazione e coordinamento dell'attività sportiva in relazione ai criteri fissati dall'Amministrazione comunale di cui all'art. 1 del capitolato;
- servizio di custodia e sorveglianza dell'impianto, delle attrezzature e dei servizi annessi;
- pulizia giornaliera dell'intero complesso e delle pertinenze (ad esempio servizi igienici, spogliatoi, aree destinate al gioco, aree verdi dell'impianto e limitrofe comprese le essenze arboree e comunque tutto ciò che è compreso nella planimetria allegata al verbale di consegna) con adeguate attrezzature;
- conduzione della struttura nel rispetto delle norme vigenti in materia igienico-sanitaria e di sicurezza;
- manutenzione ordinaria dell'impianto, con personale specializzato come da obblighi di legge, che comprende tutti gli interventi da attuare con continuità, al fine di conservare l'impianto sportivo nelle migliori condizioni e di garantire il buon funzionamento di tutte le attività, la sicurezza degli utenti e il decoro delle strutture così come specificato nel Piano di conduzione tecnica dell'impianto sportivo (allegato 2.1);
- gestione delle sponsorizzazioni e della raccolta della pubblicità come indicato all'art. 16 del presente capitolato;
- gestione degli eventi/manifestazioni sportive e non sportive garantendo il presidio, la sorveglianza, la sicurezza, la responsabilità e la gestione delle emergenze;

16. TARIFFE

Le tariffe per l'uso degli impianti sportivi vengono definite annualmente dalla Giunta Comunale. Le stesse ed ogni eventuale modifica verranno comunicate al Concessionario.

17. MODIFICHE DEL CONTRATTO IN CORSO DI ESECUZIONE E RIEQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 177 del D. Lgs. n.36/2023 il concessionario assumerà in proprio il rischio operativo consistente nell'effettiva esposizione alle fluttuazioni di mercato tale per cui ogni potenziale perdita stimata subita non sia puramente nominale o trascurabile.

Il contributo finanziario riconosciuto dal Concessionario per il raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario viene definito nell'esatto importo in sede di aggiudicazione.

Vista la durata del contratto limitata nel tempo, non si prevede la possibilità di revisione del piano economico finanziario presentato dal Concessionario per la rideterminazione delle condizioni di equilibrio al verificarsi di fatti non riconducibili allo stesso.

18. SUBAPPALTO

In merito al subappalto si applica la disciplina di cui all'art. 119 del D. Lgs. n. 36/2023 e quanto previsto dall'articolo 22 del capitolato speciale.

19. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

In merito al trattamento dei dati personali degli utenti, il Concessionario ha il compito e la responsabilità di adempiere a tutto quanto necessario, obblighi e doveri per il rispetto delle disposizioni contenute nella normativa vigente in materia, e di osservare scrupolosamente quanto in essa previsto.

A tal fine il personale del Concessionario dovrà essere formato e informato dei propri doveri riguardanti il trattamento dei dati personali e sensibili.

Il Concessionario assume la qualifica di Responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 28 del GDPR e sottoscrive l'allegato provvedimento disciplinante il rapporto derivante da detta nomina con validità per il tempo necessario ad eseguire le operazioni affidate al titolare.

In merito al trattamento dei dati personali degli utenti, il Concessionario ha il compito e la responsabilità di adempiere a tutto quanto necessario, obblighi e doveri per il rispetto delle disposizioni contenute nella normativa vigente in materia e di osservare scrupolosamente quanto in essa previsto.

A tal fine il personale dell'aggiudicatario dovrà essere formato e informato dei propri doveri riguardanti il trattamento dei dati personali e sensibili.

Il Concessionario assume la qualifica di Titolare del trattamento ai sensi dell'art. 4 del GDPR.

20. SPESE DI REGISTRO, BOLLO E ALTRE IMPOSTE

E' a carico del Concessionario l'I.V.A. dovuta sui corrispettivi contrattuali.

Tutti gli oneri tributari, presenti e futuri, di qualsiasi natura, comprendenti l'imposta di bollo e l'imposta di registro relative al contratto, ove previste, sono a carico del Concessionario.

Le tasse, le imposte, le licenze e i tributi connessi all'espletamento del contratto sono a carico del Concessionario.

Il Concedente non si assume alcuna responsabilità in caso di inadempienze fiscali da parte del concessionario che si impegna ad attenersi scrupolosamente alle norme vigenti in materia.

21. FORO COMPETENTE

Per tutte le controversie che dovessero insorgere per l'esecuzione del contratto di cui al presente capitolato, non risolte in via amministrativa, è competente il foro di Reggio Emilia

Letto, approvato e sottoscritto.